



**News n. 92 del 15 ottobre 2025  
a cura dell'Ufficio del massimario**

La sospensione dell'interdittiva antimafia derivante dall'ammissione al *controllo giudiziario* si protrae, nel caso di suo esito positivo, fino alla definizione dell'aggiornamento (liberatorio o meno) del provvedimento interdittivo.

**Corte costituzionale, 17 luglio 2025, n. 109 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi**

**Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario volontario – Effetti – Cessazione antecedente all'aggiornamento dell'accertamento sulla permanenza dei tentativi di infiltrazione – Incostituzionalità**

*È incostituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per irragionevolezza della disciplina e sproporzionata compressione dell'iniziativa economica privata, l'art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo, di cui all'art. 91, comma 5, del citato d.lgs. n. 159 del 2011. (1)*

(1) I. – La Corte costituzionale si pronuncia sulla q.l.c. sollevata dal T.a.r. per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 646 (oggetto di News UM n. 112 del 9 dicembre 2024; nonché in *Foro amm.*, 2024, II, 1500) - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, commi 1 e 2, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU – concernente l'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia [...]"), nella parte in cui «non prevede che la sospensione degli effetti dell'interdittiva, conseguente all'ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia»; la Consulta accoglie le q.l.c., con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per irragionevolezza della disciplina e sproporzione della

compressione dell'iniziativa economica privata; assorbiti sono gli altri profili d'illegittimità costituzionale sollevati; la q.l.c. si è posta esaminando una fattispecie di causa di "esclusione automatica" dell'appaltatore dalle procedure di evidenza pubblica (prevista, al tempo, dal precedente art. 80, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), scaturita, nella specie, dal sopravvenire dell'informazione interdittiva antimafia.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) il controllo giudiziario, di cui all'art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, è una misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, introdotta con l'art. 11, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161 (*"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, [...] al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni [...]"*); tale misura è applicabile dal giudice della prevenzione (d'ufficio o a domanda) ed è inquadrabile nella più recente tendenza della legislazione a predisporre strumenti di *prevenzione* nei confronti dei fenomeni, dalla disparata morfologia, di infiltrazione criminale nell'economia, secondo misure graduali, con però la valorizzazione della possibilità, per le fattispecie meno gravi, di intervenire, anziché con "l'ablazione", con il "salvataggio" del complesso aziendale "contaminato", tramite la sottoposizione dello stesso a diversificati interventi di c.d. "bonifica";
- b) in particolare, con l'istituto del c.d. controllo giudiziario, l'imprenditore destinatario non è espropriato dell'azienda (come accade nel sequestro e nella confisca), né temporaneamente viene spossessato della sua gestione (come nell'amministrazione giudiziaria), ma è assoggettato ad un "programma di vigilanza" da parte dello Stato, finalizzato al recupero verso la legalità; ciò alla condizione che l'impresa, seppur interessata dal pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, abbia preservato adeguato margine di autonomia, rispetto alle consorterie criminali; pertanto, la predetta misura, da un lato, può essere disposta solo se l'agevolazione alle persone pericolose (individuate dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011) emerge come «*occasionale*» (così l'art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011), secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo «*stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto [teso] a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta*» (Cass. pen., sez. un., 19 novembre 2019, n. 46898, in *Foro it.*, 2020, II, 330, con nota di MERLO, in *Dir. & giust.*, 20 novembre 2019, con nota di CAPITANI, e in *IUS Penale*, 26 novembre 2019, con nota di BRIZZI); in altri termini, il giudice è chiamato a esprimere un favorevole giudizio prognostico, riguardo alla potenzialità che l'impresa possa riallinearsi con il contesto economico sano, seguendo un percorso assistito; dall'altro lato, all'imprenditore è lasciata la gestione dell'attività, sotto prescrizioni di varia tipologia e la relativa sorveglianza, per un periodo modulabile da uno a tre anni, poste dal tribunale della prevenzione (art. 34-bis, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011);
- c) nella ipotesi in cui la misura sia attivata, a domanda dell'operatore economico (art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011), essa consiste – oltre che nell'imposizione di obblighi e di divieti rivolti all'imprenditore – nella vigilanza

da parte di un giudice delegato dal tribunale, con l'ausilio di un «amministratore giudiziario», che esplica una puntuale attività di controllo sull'impresa (art. 34-*bis*, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011);

d) il legislatore ha previsto, quale presupposto necessario per richiedere l'applicazione del controllo giudiziario volontario (o "a domanda"), che l'imprenditore interessato:

d1) sia destinatario di un provvedimento di informazione interdittiva, emesso *ex art.* 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 (cioè di una interdittiva adottata, in esito ad una valutazione discrezionale del Prefetto sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa);

d2) abbia impugnato detto provvedimento dinanzi al giudice amministrativo (art. 34-*bis*, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011); con siffatta previsione, il legislatore ha dunque stabilito un sorta di collegamento tra la prevenzione giudiziaria e la prevenzione amministrativa, relativamente all'impresa permeata (soltanto in via occasionale) da fenomeni di infiltrazione mafiosa; ma, di tale collegamento, sono stati disciplinati però soli due aspetti concernenti: *i)* "a monte", la necessità procedurale che il tribunale, nel determinarsi, senta il Prefetto, che ha adottato l'interdittiva; *ii)* "a valle", la sospensione degli effetti preclusivi prodotti dall'adottata interdittiva, quale conseguenza derivante dall'ammissione dell'imprenditore al controllo giudiziario;

e) in particolare, il primo periodo del censurato art. 34-*bis*, comma 7, prevede che il provvedimento, che dispone il controllo giudiziario, sospende gli effetti dell'informazione interdittiva, stabiliti dall'art. 94 d.lgs. n. 159 del 2011; quanto agli effetti, è noto che il provvedimento prefettizio – in ragione della sua natura cautelare e preventiva, in funzione di difesa della legalità dalla penetrazione della criminalità organizzata nell'economia (così: Corte cost. 23 maggio 2023, n. 101, in *Giur. cost.*, 2023, 3, 1100; 19 luglio 2022, n. 180, in *Dir. & giust.*, 20 luglio 2022, con nota di MARINO; 30 luglio 2021, n. 178, in *Giur. cost.*, 2021, 4, 1751; 26 marzo 2020, n. 57, in *Foro it.*, 2023, I, 50 e in *Dir. & giust.*, 27 marzo 2020, con nota di MARINO) – determina l'incapacità (parziale e tendenzialmente temporanea) dell'imprenditore a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (Corte cost. 23 maggio 2023, n. 101 cit.; 10 maggio 2022, n. 118, in *Giur. cost.*, 2022, 3, 1346; 30 luglio 2021, n. 178 cit., che richiamano Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3, in *Foro it.*, 2018, III, 317, con nota di D'ANGELO, e in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 916, con nota di COMMANDATORE), derivando dal riscontro del tentativo di infiltrazione mafiosa il divieto di stipulare ed eseguire i contratti pubblici, di poter conseguire e/o di proseguire nell'esercizio di concessioni di beni pubblici e di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni (artt. 91, commi 1 e 1-*bis*, e 94, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011); nonché, secondo la giurisprudenza amministrativa, alla luce del disposto dell'art. 89-*bis* d.lgs. n. 159 del 2011, l'impedimento a ottenere e mantenere i titoli autorizzatori e abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, anche nei confronti dei privati;

f) solo in un secondo momento, con gli artt. 47, comma 1, e 49, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 («*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di*

*ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»), il legislatore ha arricchito il quadro di correlazione tra la prevenzione amministrativa e la prevenzione giudiziaria, prescrivendo la comunicazione alla Prefettura del decreto di ammissione al controllo giudiziario, ai fini dell'aggiornamento della banca dati unica della documentazione antimafia, e disponendo il coordinamento del controllo giudiziario, con le diverse misure amministrative di prevenzione collaborativa, adottabili dal Prefetto, per come introdotte con lo stesso art. 49, comma 1, del decreto-legge citato;*

- g) in particolare, secondo l'art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011, se il Prefetto riscontra che l'impresa è interessata da «tentativi di infiltrazione mafiosa [...] riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale», in luogo dell'informazione interdittiva, può emettere un provvedimento, che prescrive all'operatore una serie di misure di tipo organizzativo e/o comunicativo, per un periodo variabile dai sei ai dodici mesi, con la facoltà di nominare uno o più esperti, con funzioni di supporto, per l'attuazione delle prescrizioni disposte; nello specifico, il comma 3 di tale articolo regola il rapporto tra la vigilanza prescrittiva adottata dal Prefetto e quella applicata dal giudice della prevenzione, stabilendo che le misure collaborative cessano se il tribunale della prevenzione dispone il controllo giudiziario (nella forma della vigilanza con la nomina di un controllore giudiziario); ciò perché le prime hanno il medesimo presupposto (l'agevolazione occasionale), analogo contenuto (gestione imprenditoriale guidata e monitorata con diverse modalità) e «identità di funzione» rispetto al secondo (così Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023, n. 7, in *Foro it.*, 2023, III, 153, con nota di D'ANGELO e in *NJus*, 13 febbraio 2023, con nota di TONOLA);
- h) nonostante l'intervento legislativo del 2021, è rimasta però insufficiente la disciplina dell'istituto del controllo giudiziario, quanto al coordinamento con la valutazione infiltrativa prefettizia e al suo vaglio da parte del giudice amministrativo; ciò ha creato diversi dubbi esegetici, che interessano sia la fase genetica sia lo sviluppo del controllo, molti dei quali risolti dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa; tra gli aspetti chiariti vi è, anzitutto, la diversità della valutazione espressa dal Prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo), rispetto al *focus* della valutazione del giudice della prevenzione; la prima – preordinata all'adozione della interdittiva quale reazione dell'ordinamento alle insidie della criminalità – è esclusivamente di tipo “statico” (ovvero retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; mentre, la seconda – funzionale all'ammissione del richiedente a una misura di c.d. bonifica – è di natura “dinamica”, perché prognosi delle concrete possibilità che una predeterminata realtà aziendale ha o meno di compiere proficuamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (in tale direzione: Cons. Stato, Ad. plen., del 13 febbraio 2023, n. 7, cit. e, nella giurisprudenza ordinaria, *Cass. pen., sez. un.*, 26 settembre 2019, n. 46898, cit.);
- i) da un simile inquadramento delle due diverse valutazioni sono state tratte talune conseguenze sul reciproco rapporto diacronico; per un verso, le pronunce più recenti hanno escluso che il giudicato amministrativo di rigetto dell'impugnazione dell'interdittiva faccia venir meno il controllo giudiziario,

perché perdurante è l'esigenza di risanare l'impresa; si è affermato che "la conferma" giurisdizionale dell'interdizione prefettizia e, dunque, dell'accertamento definitivo che l'impresa è permeabile al fenomeno mafioso, renda massima l'esigenza del risanamento (ancora, v. Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023, n. 7, cit.) o, comunque, che essa sia «*coerente proprio con la [precedente] ritenuta necessità di applicare la misura del controllo giudiziario*» (Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2025, n. 5514); sul verso opposto, però, si è ritenuto ininfluenza il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario circa il sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva; infatti, il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un *post factum* rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, del quale va verificata la legittimità, tenendo conto delle situazioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (*ex multis*: Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3635);

- j) pur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e della prevenzione giudiziaria, con l'esclusione dell'incidenza diretta dell'esito dell'uno sull'altro, sussistono però delle ovvie interferenze di disciplina, che albergano ora nel disposto dell'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, ora nella connotazione di "temporaneità" dell'interdizione *de qua*; quanto al primo profilo, è pacifico nella giurisprudenza amministrativa che, dalla lettera della disposizione, secondo cui il «*provvedimento che dispone [...] il controllo giudiziario [...] sospende [...] gli effetti*» dell'interdittiva, si ricava anche la norma, secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dal suo esito positivo o negativo) determini la cessazione dell'effetto sospensivo della interdittiva, che dal primo era conseguito (così *ex plurimis* Cons. St., sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515); quanto al secondo profilo, l'esito positivo del controllo giudiziario può pur avere un qualche riflesso nello "sviluppo" dell'efficacia dell'interdittiva;
- k) in proposito, occorre ricordare che – come la Corte costituzionale ha avuto modo di rimarcare nel segnare il limite della ragionevolezza della grave limitazione della libertà di impresa, che deriva dalla adozione dell'informazione interdittiva in nome della difesa della legalità – la misura prefettizia ha *carattere provvisorio*; l'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l'informativa antimafia abbia una validità limitata di dodici mesi, previsione da intendere (al contrario rispetto al caso della informazione liberatoria) non già come perdita automatica dell'efficacia *ex se* dell'interdizione, ma nel senso che «*alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva*» (v. Corte cost. 26 marzo 2020, n. 57, cit.); in altri termini, la provvisorietà, tesa a «*scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile*» (Corte cost. 26 marzo 2020, n. 57, cit.), per l'impresa interdetta, è garantita dall'art. 91, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale «*[i]l prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa*»; il venir meno di tali «*circostanze rilevanti*», secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, non deriva dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del primigenio giudizio infiltrativo

dell'emessa interdittiva – o perché ne smentiscono tale valenza, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo (tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 18 agosto 2020, n. 508 e, in termini analoghi, sez. III 30 ottobre 2023, n. 9343 e 7 gennaio 2022, n. 57);

- l) ebbene, tra i fatti positivi idonei a superare la pregressa valutazione infiltrativa vi è proprio l'esito favorevole del controllo giudiziario; sotto il profilo procedimentale, una siffatta sopravvenienza genera l'obbligo dell'organo amministrativo di procedere all'aggiornamento dell'informazione interdittiva, previsto dall'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (*ex multis*: Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1937 e 23 dicembre 2024, n. 10340); obbligo che, se inadempito, consente l'azione giudiziale avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento), di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.; sotto il profilo provvedimentale della determinazione prefettizia di riesame, il Prefetto non può ignorare gli esiti del controllo giudiziario, dovendo valutare sul punto (con onere motivazionale rafforzato), se il compiuto percorso abbia dato luogo (o meno) alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura giudiziaria costituiscano in fatto una di quelle sopravvenienze rilevanti, ai fini dell'aggiornamento; per contro, è però escluso che l'esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del tribunale non costituiscono un giudicato di accertamento, né una presunzione assoluta di avvenuta c.d. bonifica (tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 31 luglio 2024, n. 6880 e 16 giugno 2022, n. 4912, in *Foro amm.*, 2022, II, 796);
- m) l'istituto dell'aggiornamento dell'interdittiva – discrezionale nella sua definizione tramite informazione liberatoria, piuttosto che in nuova informazione interdittiva – è stato pertanto qualificato, sia dal giudice amministrativo, che dal giudice ordinario, come punto «di interazione» o di «raccordo» tra gli istituti in esame (C.g.a., 15 ottobre 2024, n. 790; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515, in *Foro it.*, 2024, III, 275, con nota di MARITATO); pur rinvenuto detto “collegamento” tra i due istituti, alcune pronunce amministrative (Cons. Stato, sez. III, 10 marzo 2025, n. 1937), al pari dell'ordinanza di rimessione (e della dottrina), hanno evidenziato le problematiche, che derivano dal mancato allineamento, nella complessiva disciplina, tra il tempo della definizione del controllo e il tempo di definizione del riesame dell'interdittiva; la decisione sull'aggiornamento, in ragione della complessa istruttoria (e del carico di lavoro) delle Prefetture, giunge ordinariamente a distanza di diverso tempo dalla conclusione del controllo giudiziario, pur se l'imprenditore o l'amministrazione interessata abbiano presentato istanza di riesame, in un momento antecedente alla conclusione del controllo, sulla base delle relazioni provvisorie del controllore giudiziario; tale disallineamento temporale ha come conseguenza che l'informazione liberatoria, emessa dal Prefetto, in sede di aggiornamento, all'esito positivo del controllo, operando *ex nunc*, non cancella gli effetti interdittivi, che si sono nelle more riespansi, dopo il controllo, ancorché positivo;
- n) all'espresso fine, dunque, di colmare questa sorta di “*iato temporale*”, nell'attuale XIX Legislatura, è stata presentata una proposta di legge (“*Modifica all'articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto*

*legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di controllo giudiziario delle aziende” – A.C. n. 1405) volta all’introduzione, nell’art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, di un apposito comma 7-bis, secondo cui: «[i]n caso di esito positivo del controllo, il prefetto procede d’ufficio al riesame della posizione del soggetto controllato. Il riesame ha una durata massima di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi. Nel corso del riesame si mantiene la sospensione degli effetti di cui all’articolo 94»;*

- o) alla luce di quanto sopra ripercorso, le q.l.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella specie per irragionevolezza e per sproporzionata compressione della iniziativa economica privata, emergono come fondate; con il controllo a domanda dell’imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa, onde dare una coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale, ma è evidente che ha mancato di “chiudere il cerchio” e determinato un incongruo sacrificio della libertà di impresa; tassello fondamentale dell’«*apprezzabile finalità [del controllo giudiziario] di contemperare le esigenze di difesa sociale e di tutela della concorrenza con l’interesse alla continuità aziendale*» (così Corte cost. 19 luglio 2022, n. 180, cit.) è appunto rappresentato dalla sospensione degli effetti dell’interdittiva, di cui quell’operatore economico è destinatario, in quanto questa costituisce il mezzo indispensabile per consentirgli di espletare in concreto l’*iter* di gestione vigilata preordinato alla c.d. bonifica; solo per effetto del congelamento dell’interdizione, l’operatore riacquista provvisoriamente la capacità di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attività economiche sottoposte ai preventivi assensi;
- p) l’essenziale strumentalità del meccanismo sospensivo, rispetto alla finalità del controllo, è stata, d’altro canto, di recente ribadita dal legislatore del c.d. terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che ha sancito il superamento dell’orientamento giurisprudenziale, che riteneva che ove la sospensione *de qua*, sopraggiungesse nel corso della procedura di evidenza pubblica, non potesse operare retroattivamente e, pertanto, non apportasse deroghe né all’obbligo (a carico delle stazioni appaltanti) di escludere dalla competizione il partecipante interdetto (art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 94, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023), né all’impedimento dell’aggiudicazione (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023) né alla preclusione della stipula del contratto (art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011); tutto ciò in rigorosa applicazione del principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti, in capo agli aspiranti contraenti con la pubblica amministrazione, in tutte le fasi della gara; infatti, l’art. 94, comma 2, ult. periodo, d.lgs. n. 36 del 2023 dispone l’inoperatività della causa di esclusione per l’accertamento prefettizio del tentativo di infiltrazione mafiosa «*se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario*»; è così sancito l’effetto “salvifico” dell’ammissione al controllo giudiziario sulla procedura di evidenza pubblica, perché il concorrente sottoposto a “controllo” è stato ritenuto affidabile, nonché meritevole di occasioni contrattuali, che lo conducano verso un percorso di c.d. bonifica;
- q) ancora al *favor* per lo scopo della misura di cui all’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, va ricondotto anche il recente orientamento giurisprudenziale, che

esclude che il giudicato amministrativo di rigetto dell'impugnazione del provvedimento di interdittiva comporti l'interruzione della gestione imprenditoriale controllata e, di conseguenza, il venir meno del "beneficio sospensivo"; rispetto alla valorizzata *ratio* del controllo giudiziario è, invece, palesemente dissonante e afflittivo per l'impresa il meccanismo che segue alla sua conclusione, pur a fronte degli acclarati risultati positivi; da un lato, infatti, alla chiusura della misura giudiziaria corrisponde l'automatica riespansione degli effetti interdittivi, senza che, coerentemente, si attenda l'apprezzamento degli esiti del controllo giudiziario volontario nella valutazione di aggiornamento della misura amministrativa; ma, è proprio l'aggiornamento dell'informazione dell'interdittiva, ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, il "nodo di collegamento" tra i due sistemi preventivi, trattandosi del momento in cui l'ordinamento chiede di riscontrare se gli esiti del percorso di c.d. bonifica, letti nella visione complessiva che il Prefetto ha dell'imprenditore, abbiano prodotto l'effettivo superamento del pericolo di infiltrazione, come originariamente rilevato, in modo da «scongiurare [anche in questo specifico caso] il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (Corte cost. 26 marzo 2020, n. 57, cit.); dall'altro lato, con risultati paradossali, le perdite che discendono dalla nuova paralisi dell'attività imprenditoriale non riescono ad essere eliminate retroattivamente, anche se l'esito del procedimento di riesame sia stato favorevole per decisione amministrativa o giudiziale; infatti, non solo l'informazione liberatoria opera *ex nunc*, ma l'eventuale annullamento giurisdizionale della interdittiva, emessa all'esito dell'aggiornamento (al pari della sospensione cautelare, che può precederlo), retroagisce al momento della adozione del provvedimento, ma non copre il periodo anteriore, che va dalla definizione del controllo alla impugnata interdizione;

r) alla luce di tutti siffatti rilievi, la Corte costituzionale conclude la sua motivazione nel senso dell'irragionevolezza e contraddittorietà del sistema così delineato nel suo complesso, in quanto:

r1) istituisce una misura innovativa e in essa investe, con l'obiettivo di recupero delle imprese alla legalità, tramite la prosecuzione dell'attività aziendale;

r2) consente di ammettere l'imprenditore, in esito al riconoscimento di specifiche potenzialità, a un apposito percorso di risanamento di durata compresa tra uno e tre anni, che ha un costo non solo per il privato, ma anche per l'amministrazione della giustizia;

r3) ma, di contro, pur nell'ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l'immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso, superamento, che si auspica determinato dal compiuto risanamento controllato;

s) ancora, va rimarcato che la riespansione degli effetti preclusivi l'attività aziendale rischia di vanificare i risultati conseguiti con l'attività monitorata; il ripristino delle incapacità non solo può condurre a una crisi economica irreversibile dell'impresa, ma può anche determinare un possibile

riavvicinamento dell'operatore economico in difficoltà alla criminalità, da cui l'intervento statale mirava a separarlo; la soluzione indicata dall'ordinanza del giudice rimettente, di consentire la protrazione della sospensione dell'interdittiva sino al suo riesame, risulta "a rime adeguate", con la precisazione che la invocata protrazione della sospensione può essere riconosciuta solo in caso di chiusura del controllo giudiziario con esito favorevole; una simile addizione è anzitutto coerente con lo scopo normativo di consentire, tramite la continuità aziendale, il salvataggio delle imprese, nonché è in linea con la logica del sistema nel suo complesso, che è quello di verificare, tramite il giudizio prefettizio di aggiornamento dell'interdittiva, che il diligente percorso di controllo giudiziario abbia effettivamente eliso il rischio infiltrativo.

### III. – Per ulteriori approfondimenti:

- t) sulle interazioni tra provvedimento interdittivo antimafia e controllo giudiziario, da ultimo, v. Cons. Stato, sez. III, 18 febbraio 2025, n. 1295: *"L'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) limita la correlazione tra giudizio amministrativo avverso la interdittiva antimafia e la misura preventiva del controllo giudiziario esclusivamente al momento genetico-applicativo di quest'ultima, senza espressamente condizionarne la vigenza alla perdurante pendenza del primo. Pertanto, pur essendovi una loro iniziale implicazione, i due procedimenti possono avere un autonomo sviluppo, anche perché la misura preventiva assolve alla sua funzione preventivo - risanatrice anche laddove il giudizio amministrativo di impugnazione si sia risolto in senso negativo per l'impresa ricorrente"*; inoltre è stato precisato che: *"La diretta interferenza tra i provvedimenti interdittivi e le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) rende del tutto legittimo e comprensibile che il giudice amministrativo, nel valutare tutti gli elementi per apprezzare la sussistenza della infiltrazione, prenda in considerazione - pur nell'osservanza dei limiti cognitori propri del giudizio impugnatorio sull'atto - anche le valutazioni poste dal giudice della prevenzione penale a fondamento del rigetto del controllo giudiziario"*; in primo grado, per una fattispecie particolare (nella quale il Tribunale della prevenzione si è espresso in senso positivo sull'esito del controllo giudiziario, su conforme proposta del nominato amministratore giudiziario, con i pareri favorevoli del p.m. e dell'Avvocatura di Stato ivi costituita), v. la sentenza del T.a.r. per la Puglia, sez. II, 5 gennaio 2024, n. 18 (in *LexItalia.it*, 1, 2024), per la quale la rinnovata interdittiva è stata ritenuta *"illegittima per difetto di adeguata istruttoria e per carenza di "motivazione accurata"* (ex Corte cost. 26 marzo 2020 n. 57), che, a fortiori, deve esigersi, nell'evenienza di rinnovo della interdittiva, a seguito dell'esito positivo del controllo giudiziario [...], e della quale la Prefettura deve farsi puntuale carico [...]. Laddove dovessero permanere esigenze di prevenzione, queste vanno rappresentate, indicando perlomeno un quid novi rispetto alla precedente interdittiva. D'altro canto, è finanche consustanziale al concetto logico, ancor prima che giuridico, che il rinnovo, l'aggiornamento, la riedizione di un potere, specie se inerente a misure di prevenzione, debba riportare un novum, cioè un qualche elemento di novità (aliquid novi), che attualizzi il periculum" (nello stesso senso, le sentenze passate in giudicato: T.a.r. per la Puglia, sez. II, 19 dicembre

2022 n. 1745; sez. II, 15 luglio 2022, n. 1044, in *Foro amm.*, I, 1043, con nota di PIEMONTESE);

- u) per Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2025, n. 24672 (in *Dir. & Giust.*, 7 luglio 2025, con nota di FRUSTAGLI): *“Sussistendo contrasto interpretativo, va rimessa alle sezioni Unite la questione se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’ articolo 34-bis, comma 6, del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ), il giudice, preso atto della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente un giudizio in merito al carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa e alle concrete possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anche valutare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, presupposto dell’interdittiva disposta dal prefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa”*;
- v) antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale in rassegna, univoco era l’orientamento della giurisprudenza (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2024, n. 3266, che conferma T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 24 ottobre 2023, n. 15775), secondo cui: *“in assenza di una espressa previsione permangono gli effetti sospensivi connessi ad un provvedimento revocato e dunque incapace di produrre ulteriori effetti in ragione dell’esaurimento della finalità di controllo allo stesso sottesa”*; a sostegno di tale tesi, militava la diversità dei due istituti sul piano dei presupposti e delle finalità che essi perseguono, quanto all’effetto sospensivo dell’informativa antimafia, di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 159 del 2011; Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515, cit., ha però affermato che la sentenza, che respinge il ricorso contro l’informazione interdittiva antimafia, non fa venir meno l’effetto sospensivo, che discende dalla pregressa ammissione e dalla pendenza del controllo giudiziario volontario, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011; Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2022, n. 4912 (in *Foro it. Rep. 2022*, Misure di prevenzione, n.° 72), tuttavia, muovendo dalla considerazione delle diverse funzioni e dei differenti campi d’azione dei due istituti, ha ritenuto che *“Le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del ‘controllo giudiziario’ non sono [...] assimilabili ad un giudicato di accertamento”*; Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2847 (in *Foro it.*, III, 375, con nota di FINOCCHIO), si è espresso nel senso che l’ammissione al controllo giudiziario, di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011, di un’impresa, destinataria di un’informazione interdittiva antimafia, non ha effetti sul provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, già adottato in ragione del provvedimento del Prefetto;
- w) sul versante delle conseguenze processuali, a seguito delle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13 febbraio 2023, n. 7 e n. 8 (la prima oggetto della News UM n. 40 del 21 marzo 2023, nonché in *Foro it.*, 2023, III, 153, con nota di D’ANGELO), si è affermato il principio di diritto, secondo cui *“[...] la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è causa di sospensione né del giudizio di impugnazione contro l’informazione antimafia interdittiva, né delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dall’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, per il completamento dell’esecuzione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione dall’impresa destinataria di un’informazione*

*antimafia interdittiva*"; la questione era stata deferita alla Plenaria dall'ordinanza del Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2022, n. 4578 (oggetto di News UM n. 62 del 4 luglio 2022; nonché in *Foro amm.*, 2022, II, 774);

- x) Cass. pen., sez. I, 11 aprile 2023, n. 15156 (in *Giur. it.*, 2023, 1647): *"In presenza di una richiesta di ammissione al controllo giudiziario formulata, ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, da impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva, il Tribunale della prevenzione deve procedere a una autonoma valutazione dei requisiti cui l'art. 34-bis, 1° comma ancora l'applicazione dell'istituto: a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa ed i soggetti portatori di pericolosità; b) l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di "efficacia" del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni. In tale momento la giurisdizionalità piena del sistema della prevenzione esclude che il Tribunale possa considerare – sul punto dell'esistenza o meno della relazione sub a) – intangibili le valutazioni espresse dall'organo di prevenzione amministrativa"*; tuttavia, Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2023, n. 19154 (in *Foro it.*, 2023, II, 488, con nota di DAVI'), ha invece ritenuto che: *"La sospensione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva, prevista dall'art. 34-bis, comma 7, d.leg. 6 settembre 2011 n. 159, per il caso di ammissione dell'azienda al controllo giudiziario volontario, è provvisoria e destinata a durare per il solo tempo della pendenza del giudizio amministrativo instaurato contro di essa"*;
- y) Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 46898 (in *Foro it.*, 2020, II, 330, con nota di MERLO) compone il contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di impugnare il provvedimento, con il quale il tribunale per le misure di prevenzione rigetta la richiesta di controllo giudiziario volontario; la sentenza ammette che la decisione di reiezione possa essere contestata attraverso l'appello, sul rilievo che le ipotesi di impugnazione previste *ex art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011* non costituiscono un catalogo esaustivo, essendo la disposizione suscettibile di essere estesa in via analogica anche alle ipotesi non espressamente contemplate; inoltre, anche Cass., sez. un., 23 febbraio 2017 (in *Foro it.*, Rep. 2017, voce Misure di prevenzione, n. 125) la quale ha escluso la tassatività della elencazione fornita dall'art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, estendendo, anche in relazione a provvedimenti ivi non contemplati, la possibilità di proporre ricorso alla corte d'appello anche nel merito;
- z) in chiusura, va sempre citata la fondamentale pronuncia Cons. Stato, Ad, plen., 6 aprile 2018, n. 3 (oggetto della News US del 12 aprile 2018, nonché in *Foro it.*, 2018, III, 317, con nota di D'ANGELO), secondo cui il provvedimento di c.d. "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità *ex lege*, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la p.a.) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011;
- aa) in dottrina, vedi: VISCONTI, *Il controllo giudiziario «volontario»: una moderna messa alla prova aziendale per una tutela riparatoria contro le infiltrazioni mafiose*, in AMARELLI - STICCHI DAMIANI, *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, Torino, 2019, 237 ss., spec. 239; SALAMONE, *La documentazione antimafia nella normativa e nella*

giurisprudenza, Napoli, 2019; MAMELI, *Gli effetti nel tempo dell'interdittiva ed il potere di riesame*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2019; AMORE, *Il deficit di tipicità delle interdittive antimafia*, in *Urb. e app.*, 2020, 251; SANDULLI, *Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell'informativa antimafia e l'istituto del controllo giudiziario*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2022; VELTRI, *La prevenzione antimafia collaborativa: un primo commento*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2022; PIEMONTESE, *Aggiornamento dell'interdittiva antimafia, rapporti con il controllo giudiziario ed obbligo di attivazione del contraddittorio procedimentale*, in *Foro amm.*, 2022, I, 1043; TONOLETTI, (voce) *Ordine e sicurezza pubblica*, in *Enc. dir.*, vol. I Tematici III, 2022, 791; CAPPABIANCA, *Gli effetti sul giudizio amministrativo del controllo giudiziario delle aziende ex art. 34 bis, comma 6, d.leg. 159/11: dopo l'adunanza plenaria 7/23*, in *Dir. proc. amm.*, 2023, 743; D'ANGELO, *Impugnazione dell'informazione interdittiva e controllo giudiziario volontario: profili critici dopo il d.l. n. 152 del 2021*, in *Foro it.*, 2023, III, 153; ROMANO, *Il controllo giudiziario: tra esigenze di tutela dell'ordine pubblico e diritto dell'impresa*, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, 1223; BIRITTERI, *Accertamento dell'infiltrazione criminale nell'ente e controllo giudiziario "volontario"*, in *Giur. it.*, 2023, 1647; MERLO, *Ancora controversi i rapporti fra controllo giudiziario "volontario" e interdittive*, in *Giur. it.*, 2023, 2721; MONGILLO, *Anatomia della prevenzione economico-aziendale antimafia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2023, 515; PASSARELLI, *Interdittive antimafia e prevenzione collaborativa: azioni di contrasto al crimine organizzato tra incertezze legislative e discrezionalità applicativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2024, 94; GRECO, *Sui rapporti tra giudizio di impugnazione dell'informativa antimafia interdittiva e controllo giudiziario*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2025.